

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: incarichi gratuiti a soggetti in quiescenza. Art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n.135. Obbligo assicurativo Inail.

Pervengono alla scrivente quesiti da parte delle Sedi in merito alla sussistenza dell'obbligo assicurativo Inail per gli incarichi conferiti a titolo gratuito a dipendenti in quiescenza, secondo le previsioni dell'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.¹

Detto articolo dispone:

E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

¹ Comma modificato dall'articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, in sede di conversione e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124.

All'esito dell'incontro tenuto con i rappresentanti delle Amministrazioni interessate² per esaminare congiuntamente la tematica in oggetto e dei conseguenti approfondimenti, il Dipartimento della Funzione pubblica, U.o.l.p., Servizio per la gestione del personale pubblico, ha formulato un parere sul tema con la nota prot. 0065164 P-4.17.1.7.5 del 9 dicembre 2016 di cui si condividono le conclusioni.

In particolare, con tale parere, è stato precisato che:

La disciplina limitativa posta dall'art. 5, comma 9, del decreto legge 95 del 2012 e successive modificazioni, non introduce nuove tipologie di incarico ma spiega la sua efficacia rispetto a quelle già previste nell'ordinamento e utilizzate dalle amministrazioni essenzialmente riconducibili a rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato secondo le previsioni proprie del diritto comune.

Conseguentemente, ai fini della corresponsione dell'obbligo assicurativo, come osservato anche nella richiesta di parere, non è rilevante la gratuità dell'incarico conferito, quanto piuttosto la qualificazione che la stessa amministrazione conferente intende dare al rapporto che va ad instaurare con il soggetto in relazione all'oggetto della prestazione dedotta nell'atto di conferimento o nel contratto.

La disciplina recata dalla disposizione in esame, non avendo carattere innovativo rispetto alla natura giuridica degli incarichi ivi contemplati e alle modalità di conferimento degli stessi, di natura amministrativa o contrattuale, non comporta, pertanto, novità rispetto all'assolvimento degli obblighi assicurativi connessi allo svolgimento degli incarichi ivi contemplati che potranno continuare ad essere assolti secondo le modalità già praticate antecedentemente all'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, in ragione della natura giuridica della qualificazione attribuita dalla stessa Amministrazione in sede di attribuzione dell'incarico.

Tali obblighi assicurativi, pertanto, dovranno essere assolti con le modalità della speciale "gestione per conto" o della gestione assicurativa ordinaria, a seconda che il soggetto assicurante sia destinatario dell'una o dell'altra modalità e, nel caso di Amministrazioni pubbliche rientranti nella gestione per conto, della natura del rapporto di lavoro instaurato (lavoratore dipendente o meno).

Pertanto, ove l'amministrazione conferente qualifichi l'incarico, ad esempio, quale collaborazione coordinata e continuativa scatterà l'obbligo assicurativo nella forma della gestione ordinaria, in presenza dei requisiti del coordinamento con il committente, della personalità e della continuità nelle prestazioni lavorative, dalle quali consegue l'esposizione dei soggetti in questione agli stessi rischi ai quali sono esposti tutti gli altri lavoratori addetti alle medesime lavorazioni.³

Quanto precede vale anche per le Amministrazioni statali rientranti nella "gestione per conto" di cui all'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, in quanto l'applicazione dell'obbligo assicurativo alle categorie dei lavoratori

² Dipartimento della Funzione pubblica, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

³ In base al principio di cui al combinato disposto dell'art. 3, 1° comma e dell'art. 38, 2° comma, della Costituzione, secondo cui, a parità di esposizione al rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa (sentenze della Corte Costituzionale nn. 246 del 1986; 221 del 1985; 55 del 1981; 262 del 1976; 114 del 1977).

parasubordinati configura una disciplina speciale e quindi trova attuazione anche per tali Amministrazioni.

Infatti, i rapporti assicurativi dei lavoratori parasubordinati non sono ricompresi nella "gestione per conto" che attiene esclusivamente al personale dipendente dalle Amministrazioni Statali, secondo le disposizioni emanate con il Decreto Ministeriale del 10 ottobre 1985 (G. u. 46 del 25 febbraio 1986).

Diversamente, ove gli incarichi gratuiti siano inquadrati dall'amministrazione conferente nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, in assenza dei requisiti del coordinamento con l'attività del committente e della continuità nella esecuzione delle prestazioni,⁴ non potrà trovare attuazione l'obbligo assicurativo Inail, in assenza di un'apposita norma di riferimento.

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

⁴ Art. 5 del d. lgs. 38/2000.